1. ------IND- 2020 0111 D-- IT- ------ 20200318 --- --- PROJET

Progetto ministeriale di regolamento del ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura

Primo regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

A. Problema e finalità

In Germania risultano sovrappeso il 47 per cento delle donne, il 62 per cento degli uomini e il 15 per cento dei bambini e dei giovani. Un motivo di ciò è costituito dal consumo di alimenti dalle caratteristiche fisiologico-nutrizionali troppo sfavorevoli.

Alla luce di tale fatto, il governo federale si è prefisso la finalità di sviluppare ulteriormente l'etichettatura nutrizionale per la Germania, al fine d'informare sulle caratteristiche fisiologico-nutrizionali di un prodotto alimentare in modo facile e comprensibile.

Ampi studi (relazione provvisoria dell'Istituto Max Rubner: valutazione di modelli scelti d'etichettatura nutrizionale posizionati sulla parte anteriore dell'imballaggio; valutazione di modelli ampliati d'etichettatura nutrizionale: relazioni sui risultati della società INFO GmbH, del sondaggio rappresentativo e delle discussioni dei gruppi specifici) dimostrano che il marchio "Nutri-Score" è valido sotto l'aspetto scientifico e viene percepito e compreso meglio dai consumatori.

"Nutri-Score" è un marchio collettivo UE registrato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) a favore dell'*Agence nationale de la santé publique* francese (*Santé publique France* – Agenzia nazionale della salute pubblica, organizzazione del ministero francese della Salute) in veste di titolare del marchio. Per l'utilizzo del marchio "Nutri-Score" ad opera di soggetti terzi si deve pertanto tener conto, in via prioritaria, dei requisiti del diritto dei marchi in materia, ivi incluse le condizioni formulate dal titolare del marchio.

Nel logo "Nutri-Score", una scala a cinque livelli da A a E indica il valore complessivo del valore nutrizionale di un prodotto. Nel calcolo si considerano la quantità di calorie e diversi valori nutrizionali.

Mediante una clausola d'apertura, si devono creare i presupposti giuridici in materia di etichettatura dei prodotti alimentari per l'utilizzo del marchio "Nutri-Score" in Germania.

B. Soluzione

Fondamento giuridico dell'utilizzo facoltativo del marchio "Nutri-Score" in Germania.

C. Alternative

Negli studi citati alla lettera A. è stata analizzata una serie di modelli d'etichettatura dei prodotti alimentari ampliata (tra gli altri, Keyhole®, il modello degli operatori del comparto alimentare, il modello dell'Istituto Max Rubner). Gli studi dimostrano la validità scientifica del marchio "Nutri-Score" e la sua miglior percettibilità e comprensibilità per i consumatori.

D. Spese di bilancio senza costi di conformità

E. Costi di conformità

E.1 Costi di conformità per i cittadini

A carico dei cittadini non si determinano costi di conformità.

E.2 Costi di conformità per le imprese

Per le imprese non si determinano costi di conformità aggiuntivi.

E.3 Costi di conformità dell'amministrazione

Per l'amministrazione non si determinano costi di conformità aggiuntivi.

F. Ulteriori costi

Non si possono escludere del tutto ripercussioni di ridotta entità sui prezzi unitari. Non si prevedono, tuttavia, ripercussioni sul livello generale dei prezzi, in special modo sul livello dei prezzi al consumo.

L'utilizzo del marchio "Nutri-Score" può determinare ulteriori costi a carico delle aziende, questi si valutano tuttavia ridotti nel complesso.

Progetto ministeriale di regolamento del ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura

Primo regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori[[1]](#footnote-1)\*)

del ...

Visto l'articolo 35, punto 1, del codice degli alimenti e dei mangimi nella versione pubblicata il 3 giugno 2013 (BGBl. I, pag. 1426), modificato dall'articolo 67, punto 6, del regolamento del 31 agosto 2015 (BGBl. I, pag. 1474), il ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura, d'intesa con il ministero federale dell'Economia e dell'energia, dispone quanto segue:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il regolamento di esecuzione relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori del 5 luglio 2017 (BGBl. I., pag. 2272) si modifica come segue:

* + - 1. Successivamente all'articolo 4 si inserisce il seguente articolo 4a:

"Articolo 4a

Etichettatura nutrizionale ampliata

* + 1. Al responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 4, frase 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 è consentito immettere sul mercato prodotti alimentari con il marchio "Nutri-Score" riprodotto all'allegato e registrato in veste di marchio collettivo UE all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.
    2. L'utilizzo del marchio "Nutri-Score" è facoltativo.
    3. Il suddetto utilizzo del marchio "Nutri-Score" presuppone, in special modo, che il responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 4, frase 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011
       1. abbia richiesto i necessari consensi del titolare del marchio e
       2. rispetti le condizioni del titolare del marchio ai fini dell'utilizzo dello stesso.
    4. Ai fini della richiesta dei consensi di cui al paragrafo 3, punto 1, il ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura può pubblicare sulla Gazzetta ufficiale federale quanto segue:

1. i modelli dei moduli in lingua tedesca,

2. i dati di inserimento in lingua tedesca e un indirizzo di posta elettronica configurato in modo da inoltrare automaticamente al titolare del marchio i messaggi di posta elettronica in ingresso da tale indirizzo."

* + - 1. Si aggiunge il seguente allegato:

"Allegato

(in riferimento all'articolo 4a, paragrafo 1)

Riproduzione del marchio "Nutri-Score"

".

|  |  |
| --- | --- |
| NUTRI-SCORE | NUTRI-SCORE |

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Con l'approvazione del *Bundesrat*.

Motivazione

A. Parte generale

1. Definizione delle finalità e necessità delle regolamentazioni

In Germania risultano sovrappeso il 47 per cento delle donne, il 62 per cento degli uomini e il 15 per cento dei bambini e dei giovani. Un motivo di ciò è costituito dal consumo di alimenti dalle caratteristiche fisiologico-nutrizionali troppo sfavorevoli.

Alla luce di tale fatto, il governo federale si è prefisso la finalità di sviluppare ulteriormente l'etichettatura nutrizionale per la Germania, al fine d'informare sulle caratteristiche fisiologico-nutrizionali di un prodotto alimentare in modo facile e comprensibile. A seguito di ampi studi, con i quali sono stati analizzati sia i quesiti scientifici in materia di alimentazione che la comprensione e la percezione da parte dei consumatori, si consentirà l'utilizzo facoltativo del marchio "Nutri-Score" in Germania.

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari contiene un divieto generale con riserva di autorizzazione delle succitate indicazioni. Secondo il pensiero giuridico corrente, il logo "Nutri-Score" è considerato "indicazione nutrizionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 4, del predetto regolamento. In quanto tale, il logo "Nutri-Score" necessita di una particolare autorizzazione che non sussiste a livello europeo. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, uno Stato membro dell'Unione europea che desideri adottare nuove norme entro il campo d'applicazione del precitato regolamento, deve notificare suddette norme alla Commissione e ai restanti Stati membri. Con il presente regolamento si abbatterà oltre a ciò - attraverso il chiarimento - l'ostacolo di un eventuale "effetto di interdizione", da istituire partendo dal regolamento (UE) n. 1169/2011, per determinate forme di etichettatura nutrizionale facoltativa.

"Nutri-Score" è un marchio collettivo UE registrato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) a favore dell’agenzia francese *Santé publique France*, in veste di titolare del marchio. Per l'utilizzo del marchio "Nutri-Score" ad opera di soggetti terzi privati, risultano pertanto determinanti *in primis* i requisiti del diritto dei marchi in materia, comprensivi delle condizioni formulate dal titolare del marchio per l'impiego di questo ad opera delle cosiddette persone autorizzate. Stante tale incorporazione di "Nutri-Score" nel diritto privato immateriale, anche nell'assicurare un regolare utilizzo del marchio "Nutri-Score" ad opera di soggetti terzi si devono prendere in considerazione le norme giuridiche sui marchi, sulla correttezza e in materia penale, che si devono generalmente verificare in riferimento alla tutela dei marchi.

Nel logo "Nutri-Score", una scala a cinque livelli da A a E indica il valore complessivo del valore nutrizionale di un prodotto. Nel calcolo si considerano la quantità di calorie e diversi valori nutrizionali.

Mediante una clausola d'apertura, si devono creare i fondamenti giuridici in materia di etichettatura dei prodotti alimentari per l'utilizzo del marchio "Nutri-Score" in Germania.

1. Contenuto fondamentale del progetto

Con il presente regolamento si consente l'utilizzo facoltativo del marchio "Nutri-Score" nell'etichettatura dei prodotti alimentari.

1. Alternative

Negli studi citati alla lettera A. è stata analizzata una serie di modelli d'etichettatura dei prodotti alimentari ampliata (tra gli altri, Keyhole®, il modello degli operatori del comparto alimentare, il modello dell'Istituto Max Rubner). Gli studi dimostrano la validità scientifica del marchio "Nutri-Score" e la sua miglior percettibilità e comprensibilità per i consumatori.

1. Competenza regolamentare

La competenza regolamentare del ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura deriva dall'articolo 35, punto 1, del codice degli alimenti e dei mangimi il quale si fonda sull'articolo 74, paragrafo 1, punto 20, della Costituzione.

1. Compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i trattati internazionali

Sussiste la compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le norme soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi a un'etichettatura nutrizionale ampliata, e del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativi ad un regime di disciplina al livello degli Stati membri.

1. Conseguenze giuridiche
   1. Semplificazione giuridica e amministrativa

Le norme del presente regolamento renderanno possibile un'etichettatura, su base facoltativa, dei prodotti alimentari con il marchio "Nutri-Score".

* 1. Aspetti relativi alla sostenibilità

Le norme sostengono in specie gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2, in merito a un'alimentazione migliore, e 3 "Garanzia di una vita sana a tutte le persone d'ogni età e promozione del loro benessere" del governo federale, agevolando una decisione consapevole grazie a un'informazione di facile comprensione e dalla buona percepibilità visiva sulle caratteristiche fisiologico-nutrizionali di un prodotto alimentare. Tramite un agevole confronto si può individuare più rapidamente il prodotto alimentare più vantaggioso sotto il profilo fisiologico-nutrizionale. Di conseguenza, l'etichettatura apporta un contributo a un'alimentazione sana e risulta, con ciò, in linea con il principio di sviluppo sostenibile numero 4.c che mira a una protezione sanitaria dei consumatori.

* 1. Spese di bilancio senza costi di conformità
  2. Costi di conformità

**a) Costi di conformità per i cittadini**

Per i cittadini non si determinano costi di conformità.

**b) Costi di conformità per le imprese**

Dal momento che la norma consente unicamente l'utilizzo del marchio "Nutri-Score", i cui presupposti sono disciplinati dal diritto dei marchi, ad opera delle imprese, non si determinano costi di conformità diretti per queste ultime.

**c) Costi di conformità per l'amministrazione**

Per l'amministrazione federale, dei Land o dei comuni non si determina alcun costo di conformità aggiuntivo a causa dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

* 1. Ulteriori costi

Non si possono escludere del tutto ripercussioni di ridotta entità sui prezzi unitari. Non si attendono, tuttavia, ripercussioni sul livello generale dei prezzi, in special modo sul livello dei prezzi al consumo.

Con la partecipazione al sistema dell'etichettatura facoltativa si determinano al massimo, a carico delle aziende, costi di ridotta entità per la registrazione e l'individuazione delle informazioni necessarie al calcolo del marchio. La procedura di domanda digitale si limita a pochi quesiti per identificare l'utilizzatore del marchio e i prodotti ed è, nel complesso, gratuita, vale a dire che non si generano commissioni per una registrazione o per il fatto di recare il marchio. Il calcolo di quale marchio entra concretamente in considerazione si fonda sui dati già contenuti nell'etichettatura nutrizionale in essere e nella composizione. Pertanto, non risulta necessario il rilevamento di nuovi dati. Per il calcolo sono a disposizione i calcolatori online.

Per le imprese possono determinarsi costi aggiuntivi in soluzione unica a causa dell'esigenza di integrare nella stampa degli imballaggi il marchio "Nutri-Score". Una parte delle imprese del settore alimentare ha dichiarato che per quanto sopra non si determinerebbero costi. Un'altra parte delle imprese ha dichiarato che si determinano costi aggiuntivi ma senza citare in merito importi o fondamenti di calcolo verificabili. L'esperienza maturata dall'etichettatura dei prodotti alimentari dimostra che i costi che si generano per una conversione in soluzione unica dei modelli di stampa risultano, di norma, piuttosto ridotti.

* 1. Ulteriori conseguenze giuridiche

Le conseguenze e i rischi demografici del regolamento sono stati verificati alla luce del controllo demografico pubblicato dal ministero federale dell'Interno. Lo schema non comporta ripercussioni dirette sulla demografia.

Il regolamento non comporta ripercussioni sulla parità di genere.

B. Parte dettagliata

**In riferimento all'articolo 4a:**

Il nuovo articolo 4a crea il fondamento giuridico per l'etichettatura facoltativa dei prodotti alimentari con il marchio "Nutri-Score" e fa riferimento ai presupposti del diritto dei marchi per un utilizzo del marchio collettivo UE "Nutri-Score".

Il paragrafo 3 fa chiarezza su come, in relazione all'utilizzo del marchio, si debbano osservare i diritti di proprietà industriale, i diritti d'autore o gli altri diritti di protezione dell'Unione europea o di uno Stato membro.

Il titolare del marchio è la *Santé publique France*. Sulla base delle sue condizioni d'utilizzo è necessaria, tra l'altro, una registrazione. L'utilizzatore del marchio è inoltre tenuto a osservare le singole condizioni d'utilizzo stabilite dal titolare del marchio.

I presupposti del titolare del marchio per l'utilizzo dello stesso sono attualmente pubblicati in lingua francese e/o inglese. Al fine di agevolare l'etichettatura e in veste di aiuto anche alle piccole e medie imprese, sarà possibile facilitare la messa in contatto elettronica con il titolare francese del marchio e, ad es., pubblicare le traduzioni in lingua tedesca dei modelli o dei dati di inserimento sulla Gazzetta ufficiale federale.

1. \*) Notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)